

Legge Regionale 16 gennaio 1995, n. 5**Norme per il governo del territorio. (*)**

(Bollettino Ufficiale n. 6, parte prima, del 20.01.1995)

INDICE

Titolo I Finalità e indirizzi**Titolo II Soggetti e funzioni****Titolo III Norme transitorie**

Art. 37 Adempimenti della Regione

Art. 38 Adempimenti della Provincia

Art. 39 - Adeguamento degli strumenti urbanistici comunali

Titolo I

– Finalità e indirizzi (1)

Titolo II

– Soggetti e funzioni (1)

Titolo III

– Norme transitorie

Art. 37

– Adempimenti della Regione (2)

Art. 38

– Adempimenti della Provincia (2)

*Art. 39**Adeguamento degli strumenti urbanistici comunali*

1. *I Comuni il cui strumento urbanistico generale sia stato approvato prima del 4 febbraio 1995 o ai sensi dell'articolo 40, sono tenuti ad adottare il Piano strutturale entro le scadenze fissate da un'intesa tra i legali rappresentanti della Regione, delle Province e dei Comuni, da sottoscrivere entro il 31 marzo 2001. L'intesa deve essere ratificata da ciascun Consiglio comunale entro trenta giorni dalla sottoscrizione e impegna i Comuni che l'hanno ratificata all'osservanza delle scadenze. In mancanza dell'intesa le scadenze sono fissate dal Consiglio regionale con propria deliberazione, per i medesimi effetti. Le scadenze sono parimenti fissate con deliberazione del Consiglio regionale per quei Comuni che non avessero provveduto alla suddetta ratifica. In tali casi la deliberazione del Consiglio regionale è adottata sentiti le Province e i Comuni interessati e deve contenere la motivazione del mancato accoglimento, se ciò ricorre, delle richieste espresse dai suddetti enti locali.* (3)
- 1 bis. Nel fissare le scadenze di cui al comma 1 gli enti tengono conto della necessità di coordinare a scala territoriale la formazione dei nuovi strumenti urbanistici generali al fine di affrontare congiuntamente particolari tematiche di rilievo sovracomunale desumibili dagli obiettivi e dagli indirizzi del P.I.T. e dei P.T.C., quali:
 - a) *il dimensionamento, l'integrazione e la distribuzione in modo organico a scala territoriale dei tessuti insediativi e del complesso delle funzioni urbane e dei servizi;*
 - b) *l'individuazione di insediamenti produttivi che costituiscono comparti da tutelare per le attività industriali e di servizio;*
 - c) *l'individuazione di situazioni in cui debbano essere migliorati i livelli di mobilità delle persone, delle merci e dei servizi in relazione alla localizzazione di funzioni a scala territoriale;*
 - d) *il consolidamento e la valorizzazione del complesso delle aree di protezione naturale, nonché delle attività e degli insediamenti rurali, per preservare e riqualificare l'ambiente, il paesaggio e il patrimonio storico-culturale e naturalistico presente nel territorio rurale.* (4)
2. *Decorse le scadenze di cui al comma 1 e fino alla data della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana dell'atto d'adozione del Piano strutturale, la concessione ad edificare è rilasciata esclusivamente nei casi di cui all'articolo 31, comma 1, lettere a), b), c), d) della legge 5 agosto 1978, n. 457 (Norme per l'edilizia residenziale), nei casi di cui all'art. 6, comma 3, lettere b) e c) del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9 (Norme per l'edilizia residenziale e provvidenze in materia di sfratti) convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n. 94, e per gli interventi previsti dai programmi pluriennali d'attuazione già approvati. Ulteriori interventi possono essere consentiti*

qualora sia approvata a mezzo di accordo di pianificazione con la partecipazione della Regione e della Provincia una variante allo strumento urbanistico generale vigente che assicuri:

- a) *la compatibilità con gli obiettivi fissati dalla deliberazione del Consiglio comunale di avvio del procedimento per la formazione del piano strutturale;*
 - b) *la compatibilità delle previsioni con gli atti della programmazione e pianificazione territoriale della Regione e della Provincia;*
 - c) *l'adeguatezza del piano rispetto alle finalità e agli indirizzi del titolo I della presente legge, con particolare riferimento a quanto disposto dagli articoli 1, 2 e 5. (5)*
- 2 bis. *Le sanzioni di cui al comma 2 si applicano altresì alla data dell'eventuale decadenza delle salvaguardie del Piano strutturale e fino alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione dell'atto d'adozione del Regolamento urbanistico. (6)*
3. *Prima dell'approvazione dei P.T.C. o degli atti di cui all' art. 38 , secondo comma, i Comuni possono provvedere all'approvazione del P.S., del regolamento urbanistico ed eventualmente del Programma Integrato d'intervento; in tal caso è necessaria la conclusione di appositi accordi di pianificazione ai sensi dell' art. 36*
-

Note

- *. V. anche l.r. 28 dicembre 2000, n. 81 , recante: "Disposizioni in materia di sanzioni amministrative".
1. Titolo abrogato con l.r. 3 gennaio 2005, n. 1 , art. 200.
 2. Articolo abrogato con l.r. 3 gennaio 2005, n. 1 , art. 200.
 3. Comma sostituito con l.r. 1 dicembre 1998, n. 88 , art. 15, sostituito con l.r. 17 marzo 2000, n. 25 , art. 1 ed ora così sostituito con l.r. 31 gennaio 2001, n. 7 , art. 1.
 4. Comma inserito con l.r. 31 gennaio 2001, n. 7 , art. 1.
 5. Comma sostituito con l.r. 17 marzo 2000, n.25 , art.1 ed ora così sostituito con l.r. 31 gennaio 2001, n. 7 , art. 1.
 6. Comma aggiunto con l.r. 17 marzo 2000, n.25 , art.1.